



CONTRIBUZIONI ECONOMICHE E LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IMPORTANTI SENTENZE

a) Nella sentenza n. **1607/2011** del 15 febbraio 2011, depositata in Cancelleria il 16 marzo 2011, la Sezione quinta del Consiglio di Stato ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 **«costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale»** a cui **«sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi»**;

b) con la sentenza n. **5185/2011** del 31 maggio 2011 depositata in Cancelleria il 16 settembre 2011, il Consiglio di Stato ha confermato in modo inequivocabile che gli assistiti, qualora si tratti di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche senza alcun onere ai congiunti conviventi o non conviventi. Il Consiglio di Stato ha fondato la sua decisione anche sulla base della *Convenzione delle Nazioni Unite* sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, affermando quanto segue: *«La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (v. l'art. 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)»*.
Si ricorda che le norme di legge riguardanti i soggetti con handicap grave sono identiche a quelle concernenti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti;

c) nella sentenza n. **784/2011** del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011, la Sezione prima del Tar della Lombardia ha precisato che *«la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, **senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare**»* e che, pur tenendo conto *«delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge»* questa situazione *«non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere; d'altra parte non può trovare risposta in sede giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che significa che la questione di legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio»*;

d) nella sentenza n. **785/2011** del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo, la stessa Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R.S. *«in quanto l'illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettuale] da*

settembre a novembre 2009».

Inoltre nella sentenza viene precisato che «*ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell'Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore*».

Quanto contenuto nella succitata sentenza è applicabile anche agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

www.fondazionepromozionesociale.it

Coinvolgimento dei Sindaci delle Città piemontesi sedi di Asl

Luglio 2011

Qui a lato si riporta il *facsimile* della lettera aperta, predisposta per coinvolgere il Sindaco e i Consiglieri comunali del territorio. **Proponiamo di coinvolgere i Sindaci e i Consiglieri comunali delle Città sedi di Asl** perché si attivino per:

- un maggior coordinamento con gli altri Sindaci in modo da aver maggior peso nel confronto con l'Asl, per ottenere il rispetto dei Lea (versamento della quota sanitaria per cure domiciliari, centri diurni, comunità alloggio, Rsa);
- il coinvolgimento dei Consiglieri del territorio (comunali, provinciali e regionali) ai problemi della non autosufficienza;
- l'assunzione di iniziative dirette nei riguardi della Regione (protestano per la chiusura di ospedali e ambulatori, potrebbero protestare anche per denunciare le liste d'attesa e i servizi che mancano per le persone con handicap grave, i malati psichiatrici, gli anziani non autosufficienti e i malati di Alzheimer, le scarse risorse per l'assistenza ai più deboli);
- segnalare le nefaste conseguenze della carenza di risorse erogate dal Governo e dalla Regione per i più deboli;
- richiesta di intervento dell'Anci (Associazione dei Comuni) regionale sia per azioni forti nei confronti della Regione, sia del Parlamento e del Governo perché siano entrambi allertati sul tema della non autosufficienza e assicurino le risorse necessarie per finanziare i Lea;
- stampa dell'opuscolo "Tutti hanno diritto alle cure sanitarie..." in tutto o in parte, anche attraverso i giornali



[Facsimile di lettera aperta](#)

[LA PETIZIONE \(da scaricare\)](#)

[Il volantino per promuovere la Petizione](#)

La segreteria

Fondazione promozione sociale
onlus

Via Artisti, 36 - 10124 Torino

Tel. 011/812.44.69

Fax 011/812.25.95

e-mail:

info@fondazionepromozionesociale.it

www.fondazionepromozionesociale.it

locali, come qualche Comune ha già fatto (Nichelino, Grugliasco, Venaria).

Perché coinvolgere i Sindaci delle città sedi di Asl?

Perché il Sindaco è eletto e, specie se coinvolgiamo anche gli altri Sindaci del territorio Asl, c'è interesse ad ascoltare le richieste dei cittadini votanti; è necessario far arrivare alla Giunta e al Consiglio regionale del Piemonte il sentore che il problema della non autosufficienza è grave in tutte le realtà del Piemonte.

Come utilizzare la lettera aperta al Sindaco?

In base alla pratica di ciascuno si può:

- inoltrare la lettera al Sindaco e chiedere un incontro;
- distribuire la lettera aperta durante il Consiglio comunale e chiedere un incontro;
- fare una conferenza stampa invitando ovviamente il Sindaco e il Consiglio comunale
- segnalare ai giornali locali l'invio della lettera;
- organizzare una raccolta firme a sostegno della petizione popolare e distribuire ai cittadini la lettera inviata al Sindaco;
- distribuire la lettera in ogni occasione pubblica utile;
- utilizzare ogni occasione per chiedere al Sindaco di prendere una posizione scritta a sostegno delle richieste avanzate con la lettera aperta;
- informare i Consiglieri comunali, provinciali e regionali dell'iniziativa;
- cercare alleanze nelle altre forze sociali della zona (gruppi di volontariato, sportelli Caritas, organizzazioni sindacali, cooperative sociali, gestori privati delle strutture di ricovero...) perché intervengano a loro volta nei confronti del Sindaco o sostengano in ogni caso le nostre richieste.

Lettera aperta

al SINDACO e ai CONSIGLIERI COMUNALI del territorio dell'Asl CHIEDIAMO IL VOSTRO INTERVENTO NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Perché il piano di rientro della sanità non sia pagato da chi non può protestare a causa della gravità delle sue condizioni: anziani cronici non autosufficienti e/o malati di Alzheimer, persone con handicap in situazione di gravità, pazienti psichiatrici cronici con limitata autonomia, giovani e adulti con psicosi e autismo, minori con nuclei familiari in difficoltà, persone sole prive dei mezzi necessari per vivere e non avviabili al lavoro.

In base alle norme vigenti sui Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria), confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 1607/2011 e del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011, le Asl ed i Comuni non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche. Pertanto chiediamo che siano assicurate le risorse per garantire:

- **i contributi ai familiari** che assistono a casa congiunti non autosufficienti previsti dalle delibere della Giunta regionale 39/2009 e 56/2010 e dalla legge regionale 10/2010;
- **gli assegni di cura**, erogati in genere **solo in casi di grave urgenza** e per chi è privo di rete familiare;
- **gli assegni terapeutici** ai malati psichiatrici;
- **la realizzazione dei centri diurni** per i malati di Alzheimer previsti dalla delibera della Giunta regionale 38/2009;
- **il contributo per l'integrazione delle rette**, previsto dalle leggi vigenti, per le persone non autosufficienti e con mezzi economici insufficienti;
- **gli inserimenti nelle comunità alloggio** delle persone con handicap intellettuale grave e in quelle socio-sanitarie dei malati psichiatrici;
- **i ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali)**; sovente non sono occupati neppure i posti letto delle persone decedute.

La situazione è diventata insostenibile

A causa della violazione delle leggi vigenti (le prime sono la 841/1953 e la 692/1955) i nuclei familiari degli anziani malati cronici non autosufficienti sono costretti a fornire prestazioni socio-sanitarie di competenza del Servizio sanitario nazionale e ad assumere a loro carico rilevanti oneri economici (3.000-3.500 euro al mese).

Inoltre:

- **sono del tutto inadeguate le risorse per l'assistenza** trasferite dalla Giunta regionale ai Comuni;
- **una proposta**, approvata dai Consiglieri di maggioranza della IV Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, **intende cancellare le garanzie del**

finanziamento dei servizi socio-assistenziali previste dall'articolo 35 della legge 1/2004, approvata dal Centro destra (Giunta Ghigo).

CHIEDIAMO AL SINDACO E AL CONSIGLIO COMUNALE DI INTERVENIRE PERCHÉ LA GIUNTA COTA GARANTISCA:

Il diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie previsto dalle leggi vigenti per i malati non autosufficienti.

In base all'articolo 54 della legge 289/2002 le Asl e gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali sono obbligati a provvedere alle esigenze fondamentali di vita delle persone malate croniche non autosufficienti o con gravi handicap e/o patologie invalidanti, ricovero compreso;

Le risorse ai Comuni per l'integrazione delle rette agli anziani non autosufficienti ultra65enni e alle persone con handicap in situazione di gravità. Nella sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, depositata in Segreteria il 16 marzo 2011, la Sezione quinta del Consiglio di Stato ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «*costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale*» a cui «*sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi*».

Dia attuazione alle richieste e alle proposte contenute nei 14 punti della 2a Petizione popolare (il cui testo integrale è disponibile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it oppure si può richiedere telefonando al n. 011-812.44.69) sottoscritta da oltre cento organizzazioni di volontariato e più di 10mila cittadini piemontesi.

TIMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

.....

Luogo e data.....

Fotocopiato presso....., *Via*.....
Città,.....

Persona di riferimento per comunicazioni:

.....
.....
.....